

REGOLAMENTO (CE) N. 274/97 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1997

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centosettantaseiesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 242/97⁽⁴⁾, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 238/97⁽⁶⁾;

considerando che a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che a norma dell'articolo 14 dello stesso regolamento sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato al paragrafo 1;

considerando che dall'esame delle offerte presentate per la centosettantaseiesima gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato, nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento;

considerando che, in seguito all'acquisto all'intervento di quarti anteriori, è opportuno stabilire il prezzo di tali prodotti in base al prezzo delle carcasse;

considerando che le quantità offerte superano attualmente le quantità che possono essere acquistate; che di conseguenza è opportuno applicare alle quantità da acquistare un coefficiente di riduzione ovvero, se del caso, in funzione della differenza di prezzo e delle quantità offerte, di vari coefficienti di riduzione, conformemente al

disposto dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la centosettantaseiesima gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 273 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
- il prezzo dei quarti anteriori è derivato dal prezzo carcassa, mediante applicazione del coefficiente 0,80 per il taglio diritto,
- la quantità massima di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettata è di 8 927 tonnellate,
- alle quantità offerte ad un prezzo superiore a 244 ECU e inferiore o uguale a 262 ECU si applica un coefficiente pari all'80 %, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93 e quelle offerte ad un prezzo superiore a 262 ECU si applica un coefficiente pari al 30 %;

b) per la categoria C:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 273 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
- il prezzo dei quarti anteriori è derivato dal prezzo carcassa, mediante applicazione del coefficiente 0,80 per il taglio diritto,
- la quantità massima di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettata è di 6 690 tonnellate,
- alle quantità offerte ad un prezzo superiore a 244 ECU e inferiore o uguale a 262 ECU si applica un coefficiente pari all'80 %, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93 e a quelle offerte ad un prezzo superiore a 262 ECU si applica un coefficiente del 30 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 1997.

(¹) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(²) GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

(³) GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

(⁴) GU n. L 40 dell'11. 2. 1997, pag. 14.

(⁵) GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

(⁶) GU n. L 40 dell'11. 2. 1997, pag. 1.